

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev. 05 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Prodotti negoziabili sul MGP e MI, numero offerte multiple sul MGP, MI-A e MSD, numero massimo di offerte a blocchi sul MGP e MI-A
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 21, lettera hhhh), Articolo 26, comma 26.6 e Articolo 28, comma 28.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata in data 1 febbraio 2026

1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.1, lettera hhhhh), della Disciplina prevede che per prodotto si intende ciascuna delle tipologie di prodotti negoziabili sul MGP e sul MI definiti nelle Metodologie dei Prodotti e indicati in DTF.

L'articolo 26, comma 26.6, della Disciplina prevede che, ai fini del MGP e sul MI, i prodotti a cui possono essere riferite le offerte sono quelli definiti nelle Metodologie dei Prodotti¹ e individuati nelle DTF.

L'articolo 28, comma 28.2, della Disciplina prevede che il numero massimo di offerte semplici del MGP, del MI-A e del MSD che compongono un'offerta multipla, nonché il numero massimo di offerte a blocchi che possono essere presentate in ciascuna sessione di mercato, è definito nelle DTF.

2. Prodotti negoziabili sul MGP e MI

I prodotti a cui è possibile riferire offerte sul MGP e MI sono:

- MGP: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Day-Ahead Coupling* (SDAC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto semplice 30 minuti (*Half -hourly*)
 - Prodotto semplice 1 ora (*Hourly*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 15 minuti* (*Simple Profile Block*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 30 minuti* (*Simple Profile Block*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 60 minuti* (*Simple Profile Block*)
- MI-A: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Intraday Coupling* (SIDC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile* (*Simple Profile Block*)

¹ Di seguito si riporta la *Product Methodology* per SDAC e SIDC:

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%2037-2020%20on%20the%20DA%20Products%20-%20Annex%20I-2f395c2074a0028949d6200dcda2c1de2.pdf>

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%20on%20ID%20Products%20-%20Annex%20I%20-%20Terms%20and%20conditions-4d7017bcee0f2c2da04c5df6df63141f.pdf>

- MI-XBID: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Intraday Coupling* (SIDC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto semplice 1 ora (*Hourly*)

Resta inteso che il GME mette in negoziazione i prodotti di cui al presente paragrafo solo se disponibili rispettivamente in ambito SDAC e SIDC.

3. Numero offerte multiple

Il numero massimo di offerte in cui si può articolare un'offerta multipla per ogni intervallo di tempo di mercato e per ciascun portafoglio zonale è pari a:

- 4 per le offerte riferite a prodotti semplici presentate sul MGP e su MI-A;
- Il numero stabilito ai sensi della Disciplina del dispacciamento sul MSD.

4. Numero massimo di offerte a blocchi

Il numero massimo di offerte a blocchi che possono essere presentate per ogni sessione di mercato di MGP e MI-A è reso disponibile sul sito del GME. Il GME, previa opportuna comunicazione agli operatori, si riserva la possibilità di ridurre il numero massimo di offerte a blocchi da poter sottomettere in ogni sessione di mercato MGP e MI-A al fine di preservare l'integrità del Mercato Elettrico.

Il GME procede a ripartire tale numero massimo di offerte a blocchi tra gli operatori con cadenza trimestrale, distintamente per MGP e MI-A, a partire dal 1° febbraio 2026 (giorno di flusso)². Il numero totale di blocchi assegnati a ciascun operatore è reso disponibile su base trimestrale nella sezione ad accesso riservato della Piattaforma di mercato del GME.

Per l'assegnazione dei blocchi si applicano i seguenti Criteri:

Criterio 1. – Quota di blocchi ripartita uniformemente tra gli operatori. Ad ogni operatore attivo - individuato come l'operatore registrato su IPEX che abbia presentato su MGP e/o su MI-A almeno un'offerta valida nel periodo compreso tra l'inizio del trimestre precedente e il giorno

² I successivi aggiornamenti saranno applicati in corrispondenza dei giorni di flusso 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio di ogni anno.

15 dell'ultimo mese del trimestre precedente (“periodo di osservazione”) - viene assegnato lo stesso numero minimo di blocchi, distinto per MGP e per MI-A³.

Criterio 2. – Quota di blocchi ripartita proporzionalmente al numero di portafogli. La rimanente quota del numero di blocchi (risultante dalla differenza tra il numero totale dei blocchi disponibili e la quota parte assegnata tramite il criterio 1) viene ripartita tra gli operatori attivi proporzionalmente al numero di portafogli di cui ciascun operatore attivo dispone⁴. Ai fini di tale ripartizione a ciascun portafoglio viene dato peso:

- pari a 1 per l'operatore attivo che abbia utilizzato un numero pari o maggiore al 50% dei blocchi, in almeno una singola sessione di MGP o MI-A del periodo di osservazione. Il 50% è applicato al minimo tra il valore base⁵ e il valore effettivamente disponibile del trimestre precedente.
- pari a 0,7 per l'operatore attivo che non soddisfi quanto indicato al precedente aliena.

In ciascun trimestre di riferimento, il numero di blocchi assegnato secondo il criterio 2 si andrà a sommare al numero di blocchi conferito agli operatori attivi tramite l'applicazione del criterio 1.

In caso di ammissione di nuovo operatore al Mercato Elettrico, a tale operatore viene inizialmente assegnato il numero di blocchi specificato al Criterio 1 per il trimestre in corso⁶.

Ulteriormente, nel caso in cui l'ammissione del nuovo operatore al Mercato Elettrico avvenga durante la seconda metà dell'ultimo mese del trimestre in corso, a tale operatore viene assegnato il numero di blocchi specificato al Criterio 1 anche per il trimestre successivo.

I predetti criteri si applicano, secondo le medesime modalità, al numero di blocchi disponibili rispettivamente su MGP e MI.

³ Alla data del 1° febbraio 2026, ai fini dell'individuazione degli operatori attivi si terrà conto delle offerte valide dagli stessi presentate su MGP e/o su MI-A dal 1° novembre 2025 al 15 gennaio 2026.

⁴ Ai fini di tale computo concorrono sia i portafogli costituiti da unità di cui l'operatore è BRP, sia da unità delle quali l'operatore è titolare in quanto ha ricevuto delega da un diverso BRP. In questo caso, si considera la titolarità dell'unità nel giorno 15 dell'ultimo mese del trimestre precedente.

⁵ Il numero di blocchi teorico di ciascun operatore ipotizzando che ogni portafoglio abbia peso 1.

⁶ Si veda nota 2 ai fini dell'individuazione dei trimestri di riferimento.